

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Tax Weekly Roundup

Venerdì 8 maggio 2026

Nr. 19 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

- 1. I reati tributari concorrono con la truffa aggravata**
- 2. Credito R&S: il Manuale di Frascati è guida metodologica e non fonte normativa**
- 3. Accertamenti sui conti del coniuge con limitazioni**
- 4. Avviso di accertamento per crediti IVA contestati**
- 5. Cancellazione della società dal Registro delle imprese: si estingue l'illecito 231**
- 6. Esenzione "madre-figlia" anche con certificazioni prodotte post pagamento**
- 7. L'invio di stampi all'estero non configura sempre una cessione intracomunitaria**

I reati tributari concorrono con la truffa aggravata

La Corte di Cassazione, con la sentenza 15710 depositata il 30 aprile 2026, intervenendo in materia di bonus edilizi, ha statuito che i reati tributari concorrono con la truffa aggravata se, attraverso la generazione di crediti inesistenti, si consegue un duplice e autonomo profitto: (i) l'arricchimento a seguito della creazione del bonus e (ii) il risparmio fiscale attraverso la compensazione.

Il principio di specialità di cui all'articolo del 15 del Codice penale opera, infatti, solo se il disvalore della condotta fraudolenta si esaurisce interamente nell'evasione fiscale, mentre non trova applicazione se dalla medesima condotta deriva un profitto ulteriore e diverso rispetto al mero risparmio d'imposta.

Nel caso esaminato, nell'ambito di indagini sui bonus edilizi, veniva eseguito un sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore, accusato di aver generato crediti d'imposta inesistenti attraverso la trasmissione di stati di avanzamento lavori (Sal) relativi a opere non eseguite o incomplete, ottenendo così indebitamente le erogazioni pubbliche.

Il tribunale del riesame riduceva in parte l'importo sequestrato, ma l'interessato impugnava la decisione dinanzi ai giudici di legittimità, lamentando che le condotte contestate - reati tributari e truffa aggravata - avessero ad oggetto un'unica condotta materiale, ossia l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti al fine di ottenere il Superbonus.

Ad avviso del contribuente, la truffa doveva ritenersi assorbita nei reati tributari per il principio di specialità, in base al quale se uno stesso fatto è previsto da una legge generale e da una legge speciale si applica soltanto quest'ultima.

Di diverso avviso è stata la Corte di Cassazione, secondo la quale i profitti nel caso esaminato non sono unici, ma duplici e distinti: (i) il profitto della truffa aggravata consiste nell'ingiusto arricchimento derivante dalla creazione del credito d'imposta inesistente; (ii) il profitto dei reati tributari consiste, invece, nel risparmio fiscale ottenuto attraverso la compensazione di quei crediti.

Le due voci di profitto corrispondono a condotte materialmente distinte - la generazione fraudolenta del credito da un lato, il suo utilizzo in compensazione dall'altro - e non possono, pertanto, essere ricondotte a un'unica condotta materiale.

Secondo i giudici, la stessa struttura del meccanismo del bonus, prevedendo passaggi autonomi quali la cessione del credito a istituti finanziari o lo sconto in fattura, conferma che la condotta dell'indagato non si esauriva nell'emissione di fatture false, ma si estendeva ad artifici e raggiri ulteriori finalizzati specificamente a conseguire le erogazioni pubbliche. Da qui, la legittimità del sequestro.

Credito R&S: il Manuale di Frascati è guida metodologica e non fonte normativa

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 1098/3/2026, ha statuito che la verifica del corretto utilizzo in compensazione del credito d'imposta per attività

di ricerca e sviluppo (R&S) deve essere effettuata alla luce delle norme e delle interpretazioni vigenti al momento in cui l'impresa ha operato, e non sulla base di criteri tecnici più restrittivi elaborati successivamente e privi di valore giuridico vincolante, quale il Manuale di Frascati, la cui funzione è meramente metodologica e non normativa.

Il caso esaminato trae origine dall'impugnazione, da parte del contribuente, di tre atti di recupero emessi dall'Agenzia delle Entrate per gli anni d'imposta 2019, 2020 e 2021, con cui era stato contestato l'utilizzo in compensazione di crediti R&S ritenuti inesistenti.

A parere dell'Ufficio, si era di fronte a mere attività produttive o miglioramenti incrementali, prive del requisito della novità. Per la società, operante nel settore delle confezioni e degli accessori per abbigliamento, si trattava, invece, di attività innovative, coerenti con la normativa agevolativa.

Investita della questione, la Corte meneghina ha accolto il ricorso, riconoscendo l'idoneità delle spese sostenute a generare il credito d'imposta, sulla base della documentazione prodotta, tra cui un parere tecnico.

Le attività descritte presentavano, infatti, il requisito della novità, in quanto orientate allo sviluppo di nuovi materiali, nuove combinazioni di tessuti e soluzioni innovative nel settore dell'abbigliamento, con particolare attenzione anche alla sostenibilità ambientale.

In tal senso, la società aveva avviato una serie di studi finalizzati alla sostituzione dei tessuti utilizzati nelle collezioni precedenti con prodotti innovativi volti a ridurre l'utilizzo delle sostanze nocive.

La Corte, pertanto, si è discostata dall'impostazione restrittiva dell'Agenzia, chiarendo che le attività risultavano innovative anche se inserite in un contesto evolutivo e migliorativo, e non necessariamente di radicale discontinuità.

Inoltre, la Corte ha criticato il richiamo al Manuale di Frascati, quale parametro interpretativo vincolante, evidenziando come tale documento

non costituisca fonte normativa né sia stato citato dal decreto attuativo.

Accertamenti sui conti del coniuge con limitazioni

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 12368, depositata il 3 maggio 2026, ha statuito che è illegittimo l'accertamento fondato sulle indagini finanziarie su conti di terzi se l'Ufficio non ha provato, anche in via presuntiva, la riconducibilità dei movimenti al contribuente.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato ad una contribuente fondato sulle indagini bancarie su propri conti correnti e quelli del coniuge.

Il contribuente impugnava l'atto dinanzi al giudice tributario, eccependo la mancanza di un contraddittorio preventivo, l'omessa indicazione sulla tipologia di reddito imputata alla contribuente, nel presupposto che per la corretta applicazione della norma sia necessario individuare se si tratti di impresa o compensi professionali e, infine, anche l'assenza di una giustificazione rispetto all'estensione del controllo sul conto del coniuge.

I giudici di prime cure hanno accolto il ricorso, ritenendo dirimente la mancanza di contraddittorio preventivo.

Di diverso parere sono stati, invece, i giudici di seconde cure, che hanno riformato la sentenza, ritenendo che non sussisteva alcun obbligo di contraddittorio preventivo e nel merito, sono state respinte tutte le difese a supporto delle movimentazioni sui conti.

La contribuente ha così proposto ricorso in Cassazione, lamentando, un'erronea applicazione della norma, oltre che la mancanza di contraddittorio preventivo.

La Corte di Cassazione ha, dapprima, confermato che per gli accertamenti a tavolino non è necessario alcun contraddittorio preventivo.

Con riguardo agli altri motivi, i giudici di legittimità hanno rilevato che nella sentenza di appello mancava qualunque riferimento ai prelevamenti e versamenti, alla tipologia di attività svolta dalla

contribuente, alla dotazione di capitale, all'organizzazione ed anche alla possibile partecipazione del coniuge all'attività svolta, elementi necessari al fine di qualificarla come imprenditoriale oppure di lavoro autonomo.

Tale distinzione è stata necessaria per la valenza presuntiva applicabile alle movimentazioni bancarie, alla luce del fatto che la Corte Costituzionale ha attribuito valore presuntivo ai prelevamenti solo nei confronti dei titolari di redditi d'impresa, mentre quelle di versamento operano nei confronti di tutti i contribuenti.

Oltre a queste mancanze, la Corte ha ribadito che le indagini bancarie sono certamente ammissibili sui conti di terzi, poiché la norma non limita l'analisi ai soli movimenti del contribuente, ma l'Ufficio deve fornire la prova, anche presuntiva, del collegamento concreto tra il terzo e il soggetto verificato.

Nella specie, mancando la prova che questi elementi fossero stati verificati dal giudice, è stato accolto il ricorso della contribuente.

Avviso di accertamento per crediti IVA contestati

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 12635, depositata il 5 maggio 2026, ha statuito che, in caso di contestazione di un credito IVA derivante da operazioni esenti, non è corretto procedere con i controlli automatizzati della dichiarazione, ma occorre emettere un avviso di accertamento.

Nel caso esaminato l'Ufficio aveva emesso una cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, che derivava dalla liquidazione della dichiarazione annuale IVA.

La rettifica aveva a oggetto il recupero di un credito IVA verso un soggetto che effettuava normalmente operazioni soggette a IVA e che, tuttavia, nell'anno considerato aveva realizzato solo operazioni esenti (finanziamenti a una controllata). L'Ufficio aveva, quindi, liquidato l'intero importo del credito in quanto asseritamente non spettante.

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha accolto le ragioni del contribuente, osservando come l'iter dei controlli automatizzati consenta di

contestare solo errori formali rilevabili dall'esame della dichiarazione.

In materia di crediti d'imposta, i giudici hanno sostenuto che, con le procedure automatizzate, è ammesso il recupero fondato su meri riscontri cartolari che non presuppongano alcuna operazione valutativa.

Esula, pertanto, dalla procedura qualunque tipo di rilievo che presupponga attività estimative o di interpretazione giuridica, come nel caso deciso dalla Corte. In questo caso, occorre l'emissione di un atto di accertamento.

Cancellazione della società dal Registro delle imprese: si estingue l'illecito 231

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16218, depositata il 5 maggio 2026, ha statuito che la cancellazione della società dal Registro delle imprese determina l'estinzione dell'illecito previsto dal DLgs n. 231/2001, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato.

Una S.r.l., condannata in primo e secondo grado al pagamento di una sanzione pecuniaria per un illecito amministrativo dipendente da reato ex DLgs n. 231/2001, aveva proposto ricorso dinanzi la Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la società era stata cancellata dal registro delle imprese a seguito della conclusione della fase di liquidazione.

Nella sentenza i giudici hanno dato atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, originato dalla mancata previsione, nel DLgs n. 231/2001, delle conseguenze derivanti dall'estinzione dell'ente per cancellazione dal registro imprese, occupandosi gli articolo 28 e seguenti del DLgs n. 231/2001 unicamente delle vicende modificative dell'ente (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Secondo la Corte non si può equiparare la cancellazione dal Registro delle imprese al fallimento (liquidazione giudiziale); inoltre, la sopravvivenza della società cancellata dal Registro delle imprese ai soli effetti penali determinerebbe l'applicazione di sanzioni inattuabili.

Esenzione “madre-figlia” anche con certificazioni prodotte post pagamento

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 13128, depositata il 7 maggio 2026, ha statuito che i benefici della Direttiva “madre-figlia” trovano applicazione anche se le certificazioni del percipiente non residente vengono prodotte alla società italiana dopo il pagamento dei dividendi.

Nel caso esaminato, a fronte di dividendi pagati dalla società figlia italiana alla propria controllante danese, la certificazione prodotta da tale controllante era pervenuta alla società italiana dopo il pagamento degli stessi, con ciò configurandosi, a rigore, una violazione del carattere preventivo della produzione dei documenti, stabilito dall’articolo 27-bis, comma 3, del DPR n. 600/1973.

Ad avviso dei giudici di legittimità, la tardiva trasmissione del certificato di residenza fiscale da parte della società madre estera non pregiudica il diritto a fare valere l’esenzione da ritenuta sui dividendi, se sussistono i requisiti previsti dall’articolo 27-bis del DPR n. 600/1973 e la previsione per cui la documentazione deve essere acquisita entro la data di pagamento dei dividendi è posta nell’interesse della società figlia residente, la quale può rinunciarvi, accettando la propria responsabilità in qualità di sostituto d’imposta.

L’acquisizione della documentazione entro la data di pagamento degli utili ha, per la società figlia italiana, lo scopo di valutare se la stessa può dare seguito alla richiesta dell’esenzione.

Di conseguenza, se la società figlia non preleva alcuna ritenuta sui dividendi senza avere preventivamente ottenuto tale documentazione, resta impregiudicata l’operatività del regime in questione, fatta salva la responsabilità della partecipata italiana (quale sostituto d’imposta) per l’ipotesi in cui l’esenzione accordata si riveli *post* illegittima, per la comprovata assenza dei requisiti sostanziali.

La Corte ha, inoltre, individuato che il comportamento alternativo, consistente nel prelievo della ritenuta e nella successiva richiesta di rimborso potrebbe risultare contrario ai principi di collaborazione e buona fede, laddove le parti abbiano contezza della sussistenza dei requisiti “madre-figlia”.

Tale condotta, infatti, risulterebbe di per sé neutrale per l’Erario, tenuto a rimborsare la ritenuta, e obbligherebbe a un gravoso dispendio di procedure ed energie, presumibilmente legato agli adempimenti, ai formalismi e ai tempi necessari per il rimborso medesimo.

L’invio di stampi all’estero non configura sempre una cessione intracomunitaria

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 11502, depositata il 28 aprile 2026, ha reso chiarimenti in ordine alle condizioni che legittimano il regime di non imponibilità IVA per la cessione di stampi, inviati all’estero, nell’ambito della realizzazione di prodotti per soggetti non residenti.

La vicenda aveva ad oggetto una contestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate a una società, per non avere quest’ultima fornito la prova dell’effettivo trasferimento degli stampi nello Stato di destinazione, negando così il beneficio della non imponibilità previsto dall’articolo 41, comma 1, lett. a) del DL n. 331/1993.

Per configurarsi come cessione intracomunitaria la realizzazione di stampi, per conto di un committente estero, da utilizzare in Italia per la produzione di beni che dovranno essere inviati all’estero, richiede che tra il committente e il soggetto passivo nazionale sia stato stipulato un unico contratto di appalto.

Il contratto deve, pertanto, avere a oggetto sia la realizzazione dello stampo, sia la fornitura dei beni che con esso sono prodotti ed è necessario che lo stampo, al termine del lavoro pattuito, sia inviato nello Stato all’estero, salvo che, per motivi legati alla produzione o per accordi convenuti, esso sia distrutto o sia divenuto inservibile. Se, terminata la fase di fabbricazione, lo stampo non viene spedito all’estero viene meno il regime di non imponibilità.

In termini generali, il regime di non imponibilità per le cessioni intracomunitarie richiede, tra gli altri requisiti, che il bene abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato di cessione.

Sulla base di questo principio, la Corte ha rilevato che, in presenza di un unico appalto tra operatori stabiliti in diversi Stati, in forza del quale è prevista anche la costruzione di modelli, forme o stampi,

necessari a fabbricare i prodotti finali da cedere al committente insieme ai prodotti finiti, il trasporto del bene strumentale all'estero deve essere verificato quando cessa il rapporto contrattuale in questione.

Non rilevano, dunque, eventuali distinti contratti stipulati dalle stesse parti, anche se aventi a oggetto ulteriori beni della stessa specie da ottenere mediante l'utilizzo degli stampi, poiché la cessione intracomunitaria, in regime di non imponibilità IVA, si ritiene esaurita con l'estinzione del contratto originario che prevedeva la realizzazione dello stampo.

Se, invece, il committente estero affida lo stampo allo stesso produttore in vista di successivi rapporti contrattuali, anche se riferiti alla realizzazione (e fornitura) di beni simili o identici, la cessione dello stampo deve essere assoggettata a IVA in Italia (ossia nel Paese del fornitore).

Tale convincimento si fonda sul principio di certezza dei rapporti giuridici, il quale impone all'Amministrazione finanziaria di individuare un momento a decorrere dal quale si realizza la cessione dello stampo sul piano fiscale.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |